



UFFICIO SINDACO

Oggetto:	Regolamentazione orari delle attività di intrattenimento musicale, delle emissioni sonore nei pubblici esercizi e delle attività di svago al fine di tutelare la quiete, il decoro urbano, la sicurezza pubblica e la vivibilità sull'intero territorio comunale
-----------------	--

ORDINANZA SINDACALE

N. Settore 29 del 24-04-2026

N. Generale 75 del 24-04-2026

Premesso che, sul territorio comunale, classificato a prevalente economia turistica, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali, che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli/eventi programmati.

Considerato che, soprattutto nel periodo della stagione estiva, gli esercenti titolari di pubblici esercizi intendono effettuare intrattenimenti musicali, manifestazioni e/o eventi che, in quanto prevalentemente svolti in area urbana, laddove svolte anche all'aperto, possono arrecare disturbo al riposo delle persone.

Rilevato che proporre piccoli intrattenimenti musicali e/o diffondere la musica all'esterno delle proprie attività da parte degli operatori economici rientra tra le attività da ritenersi in linea con gli obiettivi di rilancio delle attività economiche e turistiche secondo le recenti normative nazionali nonché con i provvedimenti emanati dall'Amministrazione comunale;

Preso atto che per effetto dell'avvenuta abrogazione (da parte dell'art. 13 della legge n. 35/2012) dell'art. 124, comma 2, del reg. es. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi (consistenti in musica di sottofondo, rappresentazioni musicali compresi concertini, piano bar, Karaoke, dj set), purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e non assumano la caratteristica di pubblico spettacolo per come delineato dalla giurisprudenza e da specifiche indicazioni ministeriali, ovvero a condizione che:

- a. il trattenimento si svolga in forma occasionale, complementare e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione (vgs. Parere Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21.02.2013);
- b. l'assetto ordinario del locale non deve essere modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'intrattenimento, tali da trasformare lo stesso in luogo di pubblico spettacolo. Nel locale non devono essere presenti spazi espressamente allestiti per attività di spettacolo e/o ballo quali piste da ballo, sedie disposte a platea, pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
- c. non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
- d. non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;

- e. non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o trattenimenti attraverso giornali, manifesti ecc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini disgiuntamente da quella inerente all'attività di amministrazione.

Considerato che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione in materia di impatto acustico, nonché esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali;

Considerato altresì che, a suo tempo, è stata più volte richiamata l'attenzione da parte del Prefetto e del Questore, anche in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, in ordine all'adozione di un provvedimento sindacale di regolazione della c.d. "movida" anche attraverso la disciplina degli orari di svolgimento di intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi che determinano assembramenti di persone con connesso disturbo alla quiete pubblica, ed al riposo dei residenti;

Dato atto che la Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Richiamate le norme sanzionatorie relative ai divieti che attengono alle bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal D. L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. nella Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Rammentato che, in ordine alla vendita di prodotti alcolici, la Legge 30 marzo 2001, n. 125 prevede:

- all'art. 14-bis, comma 2, il divieto di vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi, dalle ore 24 alle ore 7, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso i distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00, disponendosi anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;
- all'art. 14-ter, a tutela dei minori, che chiunque venda bevande alcoliche abbia l'obbligo di chiedere l'esibizione di un documento di identità, salvo che la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;

Dato atto che l'art. 17, comma 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 stabilisce che *“la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita”* quindi con divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24:00 alle ore 06:00;

Richiamata la fattispecie prevista dall'art. 689 del Codice Penale il quale prevede, tra l'altro, al comma 2 che *“La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La*



pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.” previsione introdotta dall'art. 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Ricordata la risoluzione n. 18512/13 del 4 febbraio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale ha definitivamente chiarito che l'applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dall'art. 7 del DL 158/2012, vale anche per la somministrazione sul posto, in linea con analogo parere del Ministero dell'Interno. Il codice penale già prevedeva per chi somministrava in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, l'arresto fino a un anno, mentre il predetto DL 158, meglio conosciuto come "decreto salute", ha stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, sanzionato però amministrativamente con la pena pecuniaria da 250 a 1000 euro. Secondo i Ministeri, il Legislatore con il termine "vende" non può che avere voluto intendere "fornire" le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione per cui a loro parere, non ci sarebbe alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età, la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita. Pertanto, **è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche ai minori degli anni 18.**

Richiamato il contenuto dell'art. 54 della legge n. 120/2010 che, apportando ulteriori modifiche al codice della strada, dispone che **"I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubbliche ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni (circoli privati) devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3.00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza"**.

Evidenziato che:

- presso gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande vengono svolte anche ulteriori attività accessorie;
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra diverse e contrapposte esigenze;
- il principio della totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non esaurisce l'effetto del suo ambito di applicazione esclusivamente nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quello tra imprese e consumatori, ma implica la necessità di perseguire l'interesse pubblico generale attraverso l'equilibrato contemperamento di più interessi concorrenti, quali la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani.

Considerato, per di più, che misure atte a limitare l'uso di bevande alcoliche e impedire l'abbandono di contenitori di bevande in vetro, siano altrettanto utili non solo a diminuire il degrado ambientale e igienico della zona, ma anche ai fini di sicurezza e libera fruizione degli spazi pubblici, in quanto l'abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l'incolumità dei passanti, soprattutto quando siano infranti e sparsi sul suolo;

Valutata, inoltre, la necessità di dover porre in essere adeguate misure per ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni sonore, pur tenendo presenti le esigenze di divertimento dell'utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;

Richiamate, a tal fine la sentenza Cass. Civ. Sez. II, n. 28386 del 22.12.2011, che ritiene legittimo anche in assenza del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, **applicare il valore limite differenziale rimanendo fondamentale il possesso, per i pubblici esercizi che svolgono piccolo intrattenimento, di perizia fonometrica per il rispetto della normativa di settore, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

Ritenuto opportuno adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare le esigenze di tutela della quiete pubblica e di riposo delle persone, stabilendo le modalità con le quali consentire lo svolgimento di attività rumorose (anche con diffusione di musica) nei pubblici esercizi, prevedendo altresì le relative sanzioni da applicare nei casi di violazione della presente ordinanza.

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare, per il periodo indicato dalla presente ordinanza, le suddette attività sia all'interno che all'esterno dei locali ove hanno sede i pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande, allo scopo di conciliare le esigenze di quiete e riposo dei residenti, il decoro urbano, la sicurezza pubblica e la vivibilità con la necessità di rivitalizzazione del territorio attraverso l'intrattenimento e l'animazione serale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale del 4 aprile 2011, n.115;

Visto il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 recante: *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.”;*

Vista la Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 3001N4228/17/149/2017/08 del 23.05.2017, oggetto: *“Legge di conversione 18 aprile 2018, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.*

Preso atto delle modifiche apportate agli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disposte con il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 come di seguito riportato:

a) all'art. 50:

1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

2. al comma 7-bis. che *“Il Sindaco, al fine di «assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale*



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

b) all'art. 54, al comma 4-bis che *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori o disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche all'abuso di alcool o all'uso di sostanza stupefacenti”;*

Visti, altresì,

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 T.U.LL.P.S.;
- gli artt. 1,2,13,14 e 15 della legge 01/04/1981 n. 121;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il Decreto legislativo 12 settembre 2025, n. 138, recante: *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”;*
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";
 - l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19.10.2011, il quale stabilisce che *"sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione d'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, 3 e 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.";*
 - l'art. 13 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
 - la L.r. 22 dicembre 1999, n. 28 "Riforma della legge sul commercio";

- gli artt. 7 bis, 50 co. 5, 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, no 267 e ss.mm.ii.;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza*";
- il D.lgs. n. 152 del 2006 recante il codice dell'ambiente;
- l'art. 6 "*Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza*" del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160 e come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 29 luglio 2010 n. 120;
- la legge 24/07/2008 n. 125 di conversione in legge con modificazioni, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*";
- la legge 15 luglio 2009, n. 94 "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*";
- il D.L. 12 novembre 2010, n. 187 "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- la legge n. 689/81 in materia di depenalizzazione dell'illecito amministrativo;
- l'art. 11 comma 6 della legge 15/12/2011 n. 217;
- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35;
- il D.P.C.M. marzo 1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*";
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore*";
- il D.P.C.M. 18 settembre 1997 "*Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante*";
- il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*".

Vista e considerata l'effettiva sussistenza delle condizioni di contingibilità, necessità ed urgenza, inequivocabilmente rilevabili dalle sopra indicate motivazioni.

DISPONE



Art. 1 - Periodo ed area di vigenza

Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia sull'intero territorio comunale e per l'intero anno solare.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nell'ordinanza le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, le attività di piccolo trattenimento e svago nonché, per le parti ad esse applicabili, le attività affini e complementari a quelle sopra indicate, le attività di intrattenimento musicale, anche se svolte in strutture alberghiere e altrimenti ricettive, nonché feste, manifestazioni ed eventi che si svolgono in circoli, case/abitazioni private.
2. Sono altresì soggetti a limitazioni, meglio specificate nei successivi articoli, anche i locali che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo ubicati all'interno dei centri abitati, nonché, limitatamente agli orari di esercizio, i locali che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo ubicati al di fuori dei centri abitati, tutti sottoposti al parere di agibilità della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

DISCIPLINA DEI LIMITI ORARI PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 3 – Disciplina degli orari degli esercizi pubblici e commerciali

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) della n. 248/2006 come integrato dall'art. 35 comma 6 della Legge 15 luglio 2001, n. 2011, a far data dal 01.01.2012 sono libere da vincoli orari.

Art. 4 - Esercizi pubblici con impatto esterno

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, generanti impatto acustico esterno, in quanto utilizzano impianti di diffusione sonora e/o svolgono trattenimenti, che inducono stazionamenti della propria clientela all'esterno, salvo che non abbiano adottato adeguati piani di contenimento delle immissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici di legge o di zona (nei locali e nelle aree di pertinenza), devono osservare i seguenti orari per la diffusione di musica e/o emissioni sonore con impatto esterno:

- dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 03:00 del giorno dopo;
- Venerdì, Sabato e prefestivi fino alle ore 01.00 del giorno dopo;
- i giorni 13, 14 e 15 Agosto fino alle ore 03.00 del giorno dopo.

2. Resta salva la possibilità, al termine dell'orario sopra indicato, di poter diffondere musica di sottofondo, esclusivamente al chiuso all'interno del locale, che non abbia impatto esterno.
3. Il Sindaco, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per i residenti, potrà ridurre l'orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Art. 5 - Esercizi pubblici privi di impatto esterno

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, aventi esclusiva ospitalità interna o in dehors chiusi, che siano insonorizzati ovvero che non generino impatto verso l'esterno e, che non inducano stazionamenti della propria clientela all'esterno del locale, non sono assoggettati a limitazioni orarie. Tale condizione può essere comunicata al SUAP a mezzo dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. In caso di modifica sostanziale dell'attività, quali l'utilizzo di impianti di diffusione sonora e/o esecuzione di trattenimenti, dovrà essere richiesta autorizzazione alla deroga oraria.

Art. 6 - Autorizzazione alla deroga oraria

1. Gli esercenti interessati dalle disposizioni dell'art. 4, (con impatto esterno), nelle giornate di Venerdì, Sabato e prefestivi, potranno chiedere al Sindaco l'autorizzazione a protrarre l'attività di un'ora, per motivate esigenze.
2. La possibilità di ottenere la deroga presuppone che l'interessato non sia stato destinatario di accertamenti di violazioni amministrative o comunque di procedimenti sanzionatori in materia commerciale, sulle emissioni sonore o su norme della presente ordinanza, nei sei mesi antecedenti, né oggetto di reclami scritti per il mancato rispetto delle prescrizioni pervenuti alle autorità competenti.

Art. 7 - Circoli privati

I circoli privati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento e svago all'interno della propria sede, nei centri abitati, compresi quelli autorizzati ai sensi del D.P.R. 235/2001, riservati esclusivamente ai soci, possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura giornaliera. Tuttavia, qualora organizzino attività di intrattenimento e svago con impatto verso l'esterno e siano dotati di perizia fonometrica nel rispetto della normativa vigente (Legge 26 ottobre 1995, n. 447), devono attenersi agli orari previsti dall'art. 4 per i pubblici esercizi se ubicati nei centri abitati.

Sono invece escluse da tali limitazioni le attività di intrattenimento svolte all'interno della propria sede, al di fuori dei centri abitati, purché avvengano nel rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone e previa dotazione di specifica perizia fonometrica se con impatto verso l'esterno.



Per l'organizzazione di eventi privati in spazi esterni alla propria sede o in location occasionali, è necessario predisporre un'apposita e specifica perizia fonometrica e presentare al SUAP una SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, oltre ad ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento di eventi.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 54 della legge n. 120/2010, tutti i circoli privati, siano essi gestiti da persone fisiche, enti o associazioni, nei quali si svolgono, in qualsiasi forma, spettacoli o attività di intrattenimento e svago (musicali o danzanti), anche se riservate ai soli soci, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a partire dalle ore 03:00.

Art. 8 - Attività temporanee e occasionali

1. Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di feste, fiere ed altre manifestazioni occasionali osservano, in mancanza di altre disposizioni, l'orario dell'iniziativa principale cui sono abbinate e, comunque, non possono terminare oltre l'orario di conclusione della stessa.
2. Il Comune, su richiesta dell'organizzatore o esercente, o per motivi di pubblico interesse e tenuto conto delle caratteristiche della singola manifestazione, può stabilire orario diverso, da indicare nel relativo atto autorizzativo, sempreché siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art. 9 - Attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago, consistenti in: Sale da ballo, Discoteche e attività similari con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per le discoteche, sale da ballo ed attività similari, ubicate all'esterno di un centro abitato, la fascia oraria massima di esercizio consentita è dalle ore 18:00 alle ore 04:30 del giorno seguente, con ammessa la tolleranza di 30 minuti per adoperarsi, sotto la propria vigilanza, nel far defluire gli avventori dal locale, permanendo in capo ai gestori, l'obbligo di evitare e di impedire che durante il deflusso, nelle immediate vicinanze del locale, si formino assembramenti stanziali, causa di disordini/schiamazzi, disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone, chiedendo, quando le condizioni di sicurezza per l'incolumità pubblica siano turbate, compreso l'insorgenza di disordini alla quiete ed ordinato e pacifico svolgersi delle attività umane, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Per gli esercizi pubblici di tipologia C, nei quali è autorizzata congiuntamente l'attività di somministrazione e quella di intrattenimento e svago, nonché per le sale da ballo o similari autorizzate o comunque nei locali che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, anche se ubicati nel centro urbano, l'orario relativo alle giornate di Venerdì, Sabato e prefestivi previsti

dall'art. 4 della presente Ordinanza, è prorogato fino alle ore 03:00, fermo restando che l'attività di intrattenimento **deve svolgersi esclusivamente all'interno del locale e/o spazi autorizzati.**

Tale regolamentazione degli orari, distinta tra locali situati nel centro urbano e quelli ubicati al di fuori di esso, è adottata principalmente per le seguenti ragioni:

- a) una migliore distribuzione del flusso di consumatori anche verso zone meno abitate, evitando l'invasione del centro urbano principale derivante dalla ulteriore ricerca di svago ad ogni costo, fonte di turbamento della quiete pubblica, del riposo delle persone, del decoro urbano e della sicurezza pubblica;
- b) la circostanza che, attualmente, sul territorio le uniche discoteche sono ubicate fuori dai centri abitati e pertanto hanno meno possibilità di creare disturbo al riposo delle persone ed alla quiete pubblica, evitando in tal modo il girovagare dei consumatori, circoscrivendone l'ambito di controllo da parte delle Forze dell'Ordine;
- c) l'immissione sulla rete stradale avverrebbe a ben due ore di distanza dall'ultima potenziale somministrazione di bevande alcoliche, limitando il rischio di incidenti in quanto, in tale arco temporale, si verifica la repentina discesa del tasso alcolemico, come evidenziato da svariati studi scientifici.

DISCIPLINA DEL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE

Art. 10 -Tutela della salute dei cittadini e contenimento delle emissioni sonore

1. Salvo deroghe temporanee, le attività oggetto della presente ordinanza sia al chiuso che all'aperto, devono sempre svolgersi negli appositi spazi autorizzati, senza superare:
 - a. i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
 - b. i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno e i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi, previsti dalla normativa inquinamento acustico;
2. Con riferimento ai rumori suscettibili di cagionare disturbo ad un numero indeterminato di persone, sono vietate le emissioni sonore moleste, comprendenti grida, urla, uso di strumenti musicali e/o apparecchiature radiofoniche, stereo e televisive, filodiffusione, oltre i limiti della normale tollerabilità.
3. I titolari di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico e luoghi aperti al pubblico, caratterizzati da intrattenimento musicale, sia elettroacustico che dal vivo, devono essere in possesso di regolare perizia fonometrica che permette di rilevare il grado di immissione



acustica e di rumori emessi in una determinata circostanza e in un determinato ambiente, utilizzando apparecchi professionali da parte di un tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto all'elenco nazionale istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

4. In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 70 (dB) fino alle ore 22:00 ed i 60 (dB) dalle 22:00 fino al limite orario consentito.
5. In aree prevalentemente residenziali, il limite è di 55 (dB) fino alle ore 22:00 e di 45 (dB) dalle ore 22:00 fino al limite orario consentito.
6. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di limitare il numero dei giorni, o negare l'autorizzazione, in presenza di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali.

Art. 11 -Trattenimenti musicali in ambienti al chiuso

1. La diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con o senza la presenza di un disc jockey, all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (piano-bar, concertini, karaoke) e di tutti gli altri esercizi a cui è applicabile la presente ordinanza, compresi strutture alberghiere, è soggetta al rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e indicati al precedente art. 10.
2. Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno.

Art. 12 -Trattenimenti musicali in ambienti all'aperto

1. I trattenimenti musicali negli spazi all'aperto, di pertinenza degli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di trattenimento e svago e similari, ovvero di strutture ricettive, sono sottoposti alle seguenti prescrizioni;
 - a) l'emissione di suoni (emissioni sonore) e la diffusione di musica, generata dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, anche di immagini, sia che riprodotta dal vivo o con presenza di un disk jockey, operanti "all'aperto" degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande quali: ristoranti, trattorie, osterie con cucina e simili, tavole calde, self-service, fast food e simili, pizzerie, bar, bar pasticceria, bar gelaterie, cremeria, creperia e simili, bar gastronomici ed esercizi simili win bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da thè, disco-bar, piano bar, american-bar e simili, di circoli o associazioni private esercenti attività di

somministrazione di alimenti e bevande, nonché di tutti i locali muniti di licenze di cui all'art. 86, commi 1 e 2, TULPS e ss.mm.ii., nonché negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, anche di pertinenza degli esercizi commerciali e di strutture ricettive e/o alberghiere, esercenti le suddette attività, è consentita, nel rispetto dei limiti orari previsti al precedente art. 4 **e solo se dotati di adeguata perizia fonometrica relativa alla fattispecie;**

b) è consentita la prosecuzione delle emissioni musicali sino a trenta minuti dopo i suddetti limiti, esclusivamente con sottofondo musicale rigorosamente basso, al solo fine di intrattenere il pubblico, senza arrecare disturbo al riposo delle persone.

2. Resta comunque ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di limitare o modificare il numero dei giorni e gli orari dei trattenimenti musicali, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali e, comunque, qualora ciò si renda necessario per ridurre l'impatto acustico nei confronti dei residenti.

Art. 13 -Attività temporanee e occasionali e piccoli trattenimenti

1. Le attività temporanee di intrattenimento musicale e ballo, organizzate nell'ambito di feste, fiere ed altre manifestazioni occasionali, a carattere pubblico, non a pagamento, osservano, in mancanza di altre disposizioni, durante il periodo temporale indicato dal precedente art. 1, gli orari indicato nel precedente art. 4

2. Le attività di cui al punto 1. consistono essenzialmente nella diffusione di musica dal vivo (di ascolto, di sottofondo, d'ambiente, senza particolare rilievo), piano bar, karaoke, attività musicali mixate da DJ.

3. Tutte le attività soggette ad autorizzazione ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., sono regolamentate dalle leggi in materia e dalle prescrizioni di esercizio contenute nell'atto autorizzativo di competenza.

4. Le attività di intrattenimento musicale sopra descritte, con o senza l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire, nei periodi sopra indicati nei limiti di esposizione al rumore previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 14- Derghe temporanee

1. Agli esercenti le attività di cui al presente provvedimento e alle annesse attività di intrattenimento e svago, è consentito di protrarre l'orario di chiusura e quello per le emissioni sonore, oltre i limiti prescritti da questa ordinanza, a seguito di apposita autorizzazione, nei seguenti periodi e ricorrenze:

- a. spettacoli vari e notti bianche organizzate o patrocinate dall'Ente comunale;
- c. spettacoli connessi con le manifestazioni in onore di San Fortunato;
- d. feste patronali ed eventuali spettacoli ad esse connessi.



2. È comunque facoltà del Sindaco, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmate e/o patrocinate dalla stessa Amministrazione Comunale ovvero da terzi, o di avvenimenti o ricorrenze, che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale, che singole zone, piazze o vie.
3. Analoghe deroghe possono essere concesse su richiesta, anche cumulativa, di gruppi di esercenti, comitati, associazioni di categoria, per iniziative organizzate allo scopo di rivitalizzare aree urbane determinate, anche nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale.
4. In occasione di ricevimenti e manifestazioni private, quali matrimoni, unioni civili o eventi assimilabili, svolti presso esercizi pubblici, è prevista la deroga agli orari stabiliti dalla presente Ordinanza, previa comunicazione al Comune.
5. Per i grandi eventi, in grado di mobilitare migliaia di persone, come feste popolari e concerti musicali, può essere autorizzata la sospensione di ogni vincolo di orario, con congruo preavviso previ confronto obbligatorio con le Autorità competenti ed eventuali Enti terzi;
6. Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di avvalersene o meno.
7. Ai singoli esercenti possono essere concesse deroghe alla presente ordinanza, solo in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze e dietro presentazione di motivata domanda. La possibilità di ottenere la deroga presuppone che l'interessato non sia stato destinatario di accertamenti di violazioni amministrative o comunque di procedimenti sanzionatori in materia commerciale, sulle emissioni sonore o su norme della presente ordinanza, nei sei mesi antecedenti, né oggetto di reclami scritti per il mancato rispetto delle prescrizioni pervenuti alle autorità competenti.

OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Art. 15- Obblighi per i titolari dei locali

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Penale, del T.U.L.P.S., del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), del D.lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambiente) e ss.mm.ii. e dei Regolamenti comunali, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, sia con l'uso di strumenti elettro-acustici che dal vivo, è fatta raccomandazione ai rispettivi titolari e/o responsabili di:

- a. **vigilare**, sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area autorizzata, di pertinenza del proprio locale, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone;

- b. **vigilare**, affinché, i frequentatori del locale, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio, non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;
- c. **attuare** le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d. **osservare** le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
- e. **attrezzare** l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti opportunamente differenziati.

Art. 16 - Obblighi per i frequentatori dei locali

1. Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, anche in funzione dell'agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici, e monumentali ivi presenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano.
2. In particolare è vietato:
 - a. gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro del territorio;
 - b. imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;
 - c. imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storico artistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
 - d. tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all'uso dell'alcol, come alterchi, schiamazzi, molestie che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
 - e. bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;



- f. consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
- g. sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
- h. sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona;
- i. emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone;

Art. 17- Limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche. Divieto di utilizzo contenitori di vetro per qualsiasi bevanda.

1. È stabilito il divieto di vendita, fuori dai locali e delle relative pertinenze, in contenitori di vetro di tutte le bevande da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento e svago, nonché degli esercizi commerciali e degli operatori su area pubblica settore alimentare.
2. È fatto divieto di vendere per l'asporto bevande alcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi.
3. È fatto altresì divieto di somministrare bevande superalcoliche, nella mezz'ora che precede la chiusura degli esercizi nelle giornate di sabato e prefestivi.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro, ai sensi dell'art. 14 ter della 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. nella Legge 8 novembre 2012, n. 189.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 689 C.P. è fatto inoltre divieto ai titolari dei suindicati esercizi di somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18.
6. I titolari e i gestori di pubblici esercizi, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di trattenimento e svago, musicali o danzanti, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni (circoli privati), devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 03:00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, (fino alle ore 06:00, ore 07:00 se su

aree pubbliche), salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza;

7. È altresì vietato consumare bevande alcoliche lontano dall'area di pertinenza dei locali;
8. La vendita di alcool (bevande alcoliche e superalcoliche) mediante distributori automatici può essere effettuata mediante apparecchiature che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore attraverso sistemi di lettura ottica dei documenti ovvero, in mancanza, con personale presente sul posto, incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici, fermo restando il divieto orario dalle 24:00 alle 07:00 se il distributore è ubicato in spazi ed aree pubbliche e dalle 24:00 alle 06:00 se il distributore è ubicato in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo;

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Norme di igiene

Tutti i soggetti di cui alla presente ordinanza sono tenuti alla corretta igiene e pulizia del locale per l'intera durata di apertura del locale stesso, e sono tenuti a garantire, sino alla chiusura, anche negli spazi antistanti gli esercizi, l'igiene e la raccolta dei rifiuti prodottisi in conseguenza dell'esercizio dell'attività.

Art. 19- Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni inerenti alle emissioni sonore dettate dal presente provvedimento sono punite con una sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro 10.329,14 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 447/1995.
2. Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge o gli articoli del presente provvedimento non indicano una specifica sanzione e per le violazioni per il mancato rispetto delle prescrizioni d'orario previste dalla presente ordinanza, si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo non inferiore a € 25,00 e un massimo non superiore a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni di legge che prevedono direttamente l'ammontare della sanzione.
3. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.



4. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente ad applicare le sanzioni amministrative, i cui proventi verranno incassati dall'Ente.
5. In caso di violazioni della presente ordinanza nella parte relativa alle prescrizioni sulle emissioni sonore e sul mancato rispetto sull'orario, per tre volte in anno solare e, comunque, di recidiva nel quinquennio, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura. Dopo la terza violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, per ogni ulteriore trasgressione nel periodo considerato.

Art. 20 - Riserva di ulteriori provvedimenti

1. Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, o da organi di polizia in caso di tutele della quiete pubblica, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio.
2. Nel caso in cui venga accertato dagli organi competenti che la sorgente di rumore sia di tipo antropico (schiamazzi e vociare) generato dagli avventori dell'esercizio, escludendo l'applicazione della Legge 447/95, il Sindaco può ridurre l'orario dell'attività al fine di evitare che il rumore di tipo antropico (anche se non generati dal titolare ma dagli avventori) possa creare danno alla quiete pubblica.
3. Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di 7 giorni.
4. Si fa espressa riserva di adottare specifici provvedimenti e con differenziata disciplina, per particolari altre situazioni critiche peculiari che incidono sulla vivibilità e sulla quiete pubblica.

DISPONE, altresì

Che la presente Ordinanza è efficace sull'intero territorio comunale e per l'intero anno solare, salvo l'emanazione di nuovi provvedimenti o sopraggiunte norme da parte delle Autorità competenti.

È pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale: la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il presente provvedimento sarà trasmesso:

- A S.E. il Prefetto di Trapani;
- Al Sig. Questore di Trapani;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Pantelleria;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Pantelleria;
- Alla Guardia Costiera - Ufficio di Pantelleria;
- Al Comando della Polizia Municipale di Pantelleria;
- All'ARPA Sicilia;
- All'ASP di Trapani;
- Al Segretario del Comune di Pantelleria;
- Al I Settore e Suap del Comune di Pantelleria;
- Alla Camera di Commercio Industri Agricoltura Artigianato di Trapani;
- Alla Confcommercio di Trapani;
- Alla Confesercenti di Trapani;
- Alla CNA di Trapani;
- Alla CODACONS Sicilia;
- Alla ADUSBEF Castellammare del Golfo;
- Alla Casa del Consumatore di Trapani;
- Alla Unione Consumatori;
- Alla Adiconsum.

STABILISCE

Che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate del controllo sull'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al Prefetto o, al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione,



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pantelleria.

Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria.

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale li, 24-04-2026

Il Sindaco

D'Ancona Fabrizio

(Sottoscritto con firma digitale)